

## CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. al personale dipendente del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua FonARCom – CIG 98754918F9

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 <b>Roma</b>			<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 <b>Milano</b>			Via Ruggero Settimo, 55 90139 <b>Palermo</b>				
	<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>							<b>C.F. 97402570580</b>		

## INDICE

1.	PRESENTAZIONE DEL FONDO FONARCOM .....	3
2.	OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
3.	VALORE E DURATA DEL CONTRATTO .....	3
4.	OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO.....	4
5.	REVISIONE PREZZI .....	4
6.	MODALITÀ D'APPALTO .....	4
7.	TIPOLOGIA E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI .....	5
8.	PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	35
9.	OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	35
10.	PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO.....	36
12.	CESSIONE DEL CREDITO .....	37
13.	ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	37
14.	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	38
15.	DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTTE DALL'ESECUTORE.....	38
16.	MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.....	39
17.	SUBAPPALTO .....	40
18.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSAZIONE DELL'AZIENDA.....	40
19.	CAUZIONE DEFINITIVA .....	41
21.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	42
22.	GESTIONE DEI SINISTRI .....	42
23.	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	43
24.	RISERVATEZZA.....	43
25.	PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.....	43
26.	GRAVE ERRORE CONTRATTUALE .....	44
27.	RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE.....	45
28.	OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.....	45
29.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	45
30.	DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA.....	46
31.	CONTROVERSIE .....	46
32.	NORME GENERALI.....	46

	<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 <b>Roma</b>			<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 <b>Milano</b>			Via Ruggero Settimo, 55 90139 <b>Palermo</b>			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>						<b>C.F. 97402570580</b>		

## 1. PRESENTAZIONE DEL FONDO FONARCOM

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale che finanzia la Formazione Continua dei lavoratori e dei dirigenti delle imprese italiane.

Costituito nel 2005 da CIFA e CONFSAL e presente nelle sedi di Roma, Milano e Palermo, offre alle aziende l'opportunità di realizzare piani formativi a vantaggio dello sviluppo aziendale e delle risorse umane utilizzando il versamento INPS dello 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua FonARCom (di seguito anche "Stazione Appaltante", "SA", "Fondo" o "FonARCom") intende stipulare un contratto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., da prestare a beneficio del Fondo presso le sedi di Roma, Palermo e Milano.

In particolare, le sedi sono ubicate presso:

- Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B – 3° piano, scala A – 00187 Roma
- Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B – piano terra, scala B – 00187 Roma
- Via Luigi Settembrini, 17 – 20124 Milano (MI)
- Via Ruggero Settimo, 55 – 90139 Palermo (PA)

È di fondamentale importanza che le prestazioni siano svolte con assoluta professionalità e rigore, tramite impiego di personale di comprovata affidabilità ed esperienza.

## 3. VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 40 mesi ed avrà efficacia a partire dal 1° settembre 2023 fino al 31 dicembre 2026, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 4.

Nella vigenza del contratto, il Fondo avrà la facoltà di emettere "ordinativi di servizi", con periodicità trimestrale, fino a concorrenza dell'importo contrattuale massimo posto a base di gara (vedi allegati sub B) + sub C) + sub D)), stabilito nella somma di euro 63.489,60 (sessantatremilaquattrocentottantanove/60) oltre IVA se dovuta per la durata contrattuale precedentemente indicata.

Negli ordinativi di servizi FonARCom comunicherà analiticamente una previsione dei servizi di cui necessita, individuati secondo l'effettivo fabbisogno, a cui saranno applicati:

- ❖ i prezzi unitari derivanti dal ribasso unico offerto in sede di offerta rispetto ai prezzi unitari a base d'asta di cui agli allegati B, C e D del presente Capitolato;
- ❖ i livelli di servizio contemplati dagli Obblighi Contrattuali e dal presente Capitolato.

I corrispettivi saranno contabilizzati a misura, in conformità alla disciplina recata dal documento contenente gli Obblighi Contrattuali.

Il contratto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- ❖ scadenza naturale del termine dei 40 mesi sopra indicato, ovvero della maggiore durata a seguito di proroga;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- ❖ esaurimento, anche prima della scadenza naturale sopra indicata, del plafond contrattuale massimo previsto. Resta inteso che, in tale ipotesi, il servizio dovrà comunque essere erogato fino alla naturale scadenza, con riguardo ai servizi attivati in esito alla ricezione degli ordinativi di servizi già inoltrati al Fornitore.

Il perfezionamento del contratto non determina l'obbligo per il Fondo di attivare i servizi dedotti nel contratto, nemmeno in misura minima.

L'Aggiudicatario nulla potrà rivendicare avverso FonARCom nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non dovesse essere esaurito il plafond massimo sopra indicato.

La sottoscrizione del contratto non comporta inoltre vincolo di esclusiva, talché il Fondo si riserva la facoltà, nel corso della durata del contratto ed in occasione di esigenze particolari, a proprio insindacabile giudizio, di affidare a terzi specifiche prestazioni, senza che l'operatore economico risultato aggiudicatario possa rivendicare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo, nei riguardi del Fondo.

#### 4. OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fondo si riserva, allo scadere del contratto, il diritto di proroga alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

#### 5. REVISIONE PREZZI

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare tale situazione alla Stazione Appaltante con dati inconfutabili.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

#### 6. MODALITÀ D'APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con applicazione del criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. valutata da una commissione giudicatrice sulla base dei seguenti elementi di valutazione e relativi punteggi, per un totale di max 100 punti, attribuiti come di seguito specificato:

##### A. OFFERTA TECNICA max 80 punti

##### B. OFFERTA ECONOMICA max 20 punti

Gli elementi di valutazione che saranno applicabili e le relative modalità di valutazione sono indicate nel Disciplinare di Gara.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

## 7. TIPOLOGIA E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni che potranno essere richieste da FonARCom al Fornitore nell'ambito del contratto sono le seguenti:

### a) **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** (15 punti)

L'Offerente dovrà descrivere la struttura organizzativa che renderà disponibile per la gestione complessiva del servizio. In particolare, dovrà descrivere i seguenti aspetti:

- ✓ modello e dimensionamento della struttura organizzativa (max 5 punti);
- ✓ modalità organizzative di gestione del contratto con particolare riferimento alla possibilità di mettere a disposizione del fondo un'interfaccia software che consenta di tenere sotto controllo le scadenze dei diversi adempimenti obbligatori (max 7 punti);
- ✓ flessibilità e adattabilità della struttura in relazione alle esigenze del Fondo (max 3 punti).

Saranno valutate: l'adeguatezza della struttura, la coerenza delle modalità di gestione del contratto e l'efficacia delle misure proposte per assicurare flessibilità ed adattabilità in relazione alle esigenze.

### b) **ATTIVITÀ DI CONDUZIONE DEL SERVIZIO** (20 punti)

L'Offerente dovrà descrivere gli strumenti, le modalità e le procedure con cui intende erogare le attività di conduzione del servizio, come descritte nel Capitolato Tecnico, con riferimento alle prestazioni relative a:

- ✓ elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- ✓ gestione degli adempimenti previsti per le sedi FonARCom dal Testo Unico – D. Lgs. 81/08 in materia di valutazione del rischio stress lavoro correlato;
- ✓ elaborazione e aggiornamento del piano delle misure di adeguamento (che contenga la descrizione dettagliata degli interventi di prevenzione transitori da attuare in relazione alle situazioni di "non conformità" riscontrate sui luoghi di lavoro);
- ✓ servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- ✓ elaborazione e aggiornamento del Piano di Emergenza (PDE);
- ✓ elaborazione, aggiornamento e gestione del piano di sorveglianza sanitaria;
- ✓ sopralluogo presso le sedi del Fondo per attività diverse dalla redazione del DVR;
- ✓ prova di evacuazione;
- ✓ redazione e/o aggiornamento del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza), un documento per ogni località (Roma, Palermo, Milano) sede del Fondo;
- ✓ servizio di manutenzione del defibrillatore di proprietà del Fondo. Il servizio di cui trattasi, al fine di assicurare costantemente il corretto e regolare funzionamento di tale dispositivo, consiste in un intervento annuale di verifica di funzionamento e nella sostituzione degli elementi in scadenza (controllo, sostituzione batterie, controllo componenti deteriorabili ed elettrodi). Il costo dei pezzi di ricambio è compreso nel canone di manutenzione.

Saranno valutate: l'adeguatezza, l'organicità, l'efficacia e la completezza delle proposte formulate. Saranno inoltre valutate le tecnologie messe a disposizione del Fondo per la tenuta della

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

documentazione prodotta (ex. Art. 53 D. Lgs. 81/08), con particolare riferimento alla semplicità di utilizzo (c.d. *user-experience*).

**c) ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (15 punti)**

L'Offerente dovrà descrivere gli strumenti, le modalità e le procedure con cui intende gestire il PSS, anche con riferimento alla programmazione delle visite mediche e all'elaborazione e gestione degli esiti delle stesse, nonché ai criteri e alle modalità per l'individuazione della rosa dei nomi da proporre per la designazione del Medico Competente.

Saranno valutate: l'adeguatezza, l'organicità, l'efficacia, la completezza delle proposte formulate ed il livello tecnologico delle soluzioni proposte per la programmazione, organizzazione e gestione delle visite mediche.

**d) CORSI DI FORMAZIONE – PROGETTAZIONE (15 punti)**

L'Offerente dovrà descrivere la metodologia e le soluzioni proposte per la progettazione dei corsi di formazione, partendo dai requisiti e protocolli previsti dalla normativa ed in funzione delle specifiche esigenze del Fondo e con riferimento alle diverse modalità di erogazione: on site, webinar, e-learning (*max 5 punti*).

L'Offerente dovrà descrivere la soluzione tecnologia proposta per la fruizione dei corsi offerti in modalità "non in presenza", indicando i livelli di sicurezza delle informazioni e dei dati personali garantiti, le caratteristiche della/e piattaforma/e messe a disposizione del Fondo ed il grado di personalizzazione dei contenuti previsto dall'Accordo CSR 07/07/2016 per i corsi di formazione specifica in attività a basso rischio. (*max 5 punti*)

Dovrà, inoltre, dare evidenza del materiale didattico che verrà distribuito e della modalità di rendicontazione all'Amministrazione dell'efficacia dell'attività di formazione svolta (*max 5 punti*).

Saranno valutate: l'adeguatezza, l'organicità, l'efficacia e la completezza delle proposte formulate.

**e) CORSI DI FORMAZIONE – CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI (10 punti)**

L'Offerente dovrà descrivere la procedura per l'individuazione dei docenti, con evidenza dei criteri utilizzati per la scelta dei profili professionali più idonei alla gestione dei corsi, con specifico riferimento alle diverse tipologie di corsi previsti nel Capitolato Tecnico.

Saranno valutate: l'esperienza pregressa e la qualificazione professionale dei profili proposti.

**f) PROPOSTE MIGLIORATIVE (5 punti)**

In riferimento alle esigenze del Fondo, sarà valutata la tipologia delle esperienze pregresse nell'incarico di RSPP della rosa dei tre nominativi proposti per il ruolo di Responsabile del Servizio, con particolare riferimento agli incarichi ricoperti presso Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua.

In riferimento alle esigenze del Fondo, sarà valutata l'esperienza professionale pregressa della rosa dei tre nominativi proposti per il ruolo di medico Competente.

La quotazione formulata in gara sarà riferita:

- per le attività sub B), al corrispettivo mensile quale canone di conduzione (remunerazione a canone);
- per le attività sub C), all'effettuazione della singola attività (remunerazione a misura);
- per le attività sub D), all'effettuazione della singola sessione del corso (a prescindere dal numero di discenti) per i corsi in aula e webinar in relazione alla tipologia di corso previsto dalla legge; mentre per i corsi in modalità e-learning in base al costo unitario per singolo discente;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

L'elenco dei prezzi a base d'asta è contenuto negli allegati al presente capitolato, da intendersi al netto dell'IVA se dovuta.

## RIFERIMENTI PRESTAZIONALI

### ❖ DVR (VALUTAZIONE RISCHI)

Il Servizio di Valutazione dei Rischi ha come principale obiettivo quello di consentire al Fondo la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione. A tal fine il servizio si sostanzia nelle attività di redazione (o revisione) e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta infatti per il Datore di Lavoro lo strumento base per governare i rischi dei lavoratori: in particolare è il documento finalizzato ad individuare le misure di prevenzione e protezione e a definire il programma degli interventi necessari a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Servizio DVR prevede le seguenti attività, comprese nel canone mensile (sub B):

- A. gestione del DVR;
- B. esami strumentali;
- C. sopralluoghi straordinari;
- D. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP.

Il prospetto seguente sintetizza le attività previste per le diverse attività del servizio:

#### A. Gestione del DVR:

1. censimento delle fonti di rischio;
2. definizione organizzazione e sistema di deleghe;
3. definizione di procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione;
4. redazione / revisione DVR;
5. aggiornamento DVR.

Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio DVR con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.

#### 1. Censimento delle fonti di rischio

L'attività di censimento delle fonti di rischio consiste in una ricognizione di tutti i possibili rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori da rilevare nell'edificio ed in conformità alle disposizioni normative del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'attività dovrà essere svolta eseguendo tutti i sopralluoghi necessari. In particolare, l'Affidatario sarà chiamato a:

- organizzare gli incontri con i referenti del Fondo per acquisire tutti i dati e le informazioni tecniche e organizzative necessarie all'individuazione dei rischi nonché alla verifica delle certificazioni presenti;
- effettuare uno o più sopralluoghi, anche in collaborazione con il Medico Competente negli ambienti di lavoro.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			



La ricognizione delle fonti di rischio dovrà essere effettuata tenendo conto sia degli aspetti strutturali ed impiantistici, sia delle metodologie e dell'organizzazione del lavoro. A tal fine dovranno essere adeguatamente considerate, ad esempio:

- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione;
- la presenza di fornitori di lavori e/o di servizi.

La ricognizione dovrà prevedere un'indagine "a vista" dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e delle sostanze utilizzate e/o presenti. All'esito dei sopralluoghi dovrà essere redatta una apposita Relazione Tecnica relativa ai luoghi di lavoro esistenti, con l'indicazione delle inadempienze e/o non conformità riscontrate che, in relazione ai rischi associati, dovranno essere classificate secondo le linee guida elaborate dall'ex ISPESL (ora INAIL).

Qualora dalla ricognizione svolta sui luoghi di lavoro emerga la necessità dell'effettuazione di esami strumentali necessari quali specifiche misurazioni e/o indagini ambientali, gli stessi dovranno essere acquistati separatamente. La tabella seguente riporta per ciascuna delle categorie di rischio (ex ISPESL) una classificazione dei rischi in tipologie omogenee: tale classificazione dovrà essere considerata nella redazione della Relazione Tecnica.

- ✓ Categoria di rischio (ex ISPESL) tipologie omogenee
- ✓ Rischi per la Sicurezza (o di tipo infortunistico)
- ✓ Strutturali
- ✓ Elettrici
- ✓ Meccanici
- ✓ Esplosione/incendio
- ✓ Sostanze pericolose
- ✓ Rischi per la Salute (o di tipo igienico-ambientale)
- ✓ Esposizione ad agenti fisici
- ✓ Esposizione ad agenti chimici
- ✓ Esposizione ad agenti biologici
- ✓ Rischi Trasversali (o di tipo organizzativo)
- ✓ Organizzazione del lavoro
- ✓ Fattori psicologici
- ✓ Fattori ergonomici

Di seguito sono descritte le attività specifiche relative alle singole tipologie omogenee di rischio.

- Rischi strutturali: dovrà essere verificata, anche in relazione alla destinazione d'uso dei locali, la rispondenza delle caratteristiche fisiche e dimensionali alle normative giuridiche e tecniche applicabili; dovrà altresì essere verificato lo stato di conservazione e di manutenzione dei manufatti che incidono sulle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro (pareti, solai, scale, finestre, infissi, ecc.). In particolare, dovranno essere segnalati ambienti eccessivamente affollati rispetto alla superficie e/o cubatura del locale, eventuali carenze nello stato di conservazione di infissi, pavimentazioni, pareti, scale, corrimano, parapetti. Analogamente dovrà essere verificata, in generale, la stabilità di armadi, scaffalature e mobilio. Per la rispondenza alle norme sui portatori di handicap deve essere verificato l'accesso all'edificio, la mobilità interna sia verticale che orizzontale, delle uscite di emergenza, l'idoneità dei servizi igienici, l'eventuale presenza di ostacoli e le caratteristiche del posto di lavoro a

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			



loro dedicato. Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età.

- **Rischi elettrici:** dovrà essere eseguita la verifica delle condizioni di sicurezza sia relativamente agli impianti elettrici (contatti diretti ed indiretti), identificandone le caratteristiche principali e verificando anche le condizioni generali di manutenzione, sia relativamente all'utilizzo di macchine ed attrezzature elettriche. Dovrà inoltre essere verificato che siano state effettuate le misurazioni periodiche della messa a terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e che le stesse rispettino i limiti di legge. Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età.
- **Rischi meccanici:** in ogni ambiente di lavoro devono essere verificate le condizioni di sicurezza relativamente all'uso di macchine, attrezzature ed impianti, fornendo in particolare le necessarie indicazioni relativamente alle protezioni di organi pericolosi, al livello di istruzione/addestramento necessario per il personale, ai requisiti di manutenzione necessari. In particolare, dovrà essere verificata la presenza del libretto di istruzioni per macchine complesse, la presenza o meno dei dispositivi di sicurezza, eventuali attestati di conformità e/o marchio CE, l'effettuazione di regolare manutenzione. Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età.
- **Rischi incendio/esplosione:** dovranno essere verificate le possibili cause d'innescio d'incendio e, in relazione alle caratteristiche peculiari dei luoghi di lavoro esaminati, dovranno essere analizzate sia le condizioni di sicurezza attiva (impianti di rilevazione automatici di incendio, impianti di segnalazione ed allarme, impianti di spegnimento automatici, ecc.), sia le condizioni di sicurezza passiva (adeguata compartimentazione di locali, stato di conservazione delle compartimentazioni esistenti, uso di materiali idonei con adeguato grado di reazione al fuoco, sistema delle vie d'esodo, cartellonistica, ecc.). Particolare cura dovrà essere posta alla verifica, al deposito, manipolazione, utilizzo, smaltimento di materiali combustibili e/o prodotti infiammabili. Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
- **Rischi sostanze pericolose:** dovrà essere effettuato un censimento delle sostanze pericolose utilizzate o presenti all'interno dei luoghi di lavoro, verificando la presenza delle relative schede di sicurezza, modalità di manipolazione, d'uso, di conservazione, stoccaggio, smaltimento. Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
- **Rischi per la salute:** dovranno essere individuate le fonti di rischio per la salute dei lavoratori (rischi igienico ambientali) classificate secondo le categorie di seguito elencate.  
Agenti fisici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla presenza di agenti fisici ed in particolare:

Microclima: dovrà essere effettuata una indagine microclimatica degli ambienti di lavoro per la verifica del PMV (Predicted Mean Value), valore medio della sensazione soggettiva di comfort o di discomfort, e del PPD

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Scalita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

predizione quantitativa in percentuale del numero delle persone insoddisfatte in un certo ambiente attraverso misurazioni di temperatura, umidità, velocità media dell'aria.

Illuminazione: dovrà essere effettuato un esame della corretta illuminazione dei locali e dei posti di lavoro, sia qualitativo che quantitativo in funzione dei seguenti parametri: l'assenza di abbaglianti, il colore della luce, la distribuzione delle ombre, la migliore resa dei colori e l'ottimizzazione dei contrasti.

Inquinanti fisici aerodispersi presenti negli ambienti di lavoro mirati alla determinazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei seguenti inquinanti: fibre di lana di vetro, di roccia, di amianto, polveri (con individuazione di eventuali frazioni respirabili), particolato.

Rumore: dovrà essere determinata l'esposizione al rumore negli ambienti con particolare riguardo a quelli maggiormente a rischio (centralini, officine, centri stampa, etc.). Dovranno essere fornite le indicazioni per il controllo e la bonifica.

Vibrazioni meccaniche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da vibrazioni meccaniche, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.

Radiazioni ottiche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.

Campi elettromagnetici: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, procedendo se necessario alle misurazioni degli stessi.

Radiazioni Ionizzanti - Radon: dovrà essere effettuato l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione alla radioattività naturale, con particolare riferimento al radon, per i locali interrati o seminterrati, procedendo alle misurazioni della stessa.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Agenti chimici: dovrà essere effettuata un'indagine per verificare la presenza di fonti di rischio chimico con possibilità di rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti quali, ad esempio:

- ✓ formaldeide;
- ✓ ossido di carbonio;
- ✓ ozono (lampade, fotocopiatrici);
- ✓ monomeri isocianici;
- ✓ toner acrilati;
- ✓ V.O.C. (composti organici volatili);
- ✓ Piombo;
- ✓ fumo passivo;
- ✓ altro.

Per la valutazione se necessario, si dovrà procedere alla misurazione degli inquinanti.

Nell'ambito della valutazione degli agenti chimici si dovrà procedere, inoltre, alla valutazione del rischio di esposizione ad:

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- agenti cancerogeni e/o mutageni;
- atmosfere esplosive.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi trasversali. Dovranno essere rilevate tutte le fonti di rischio, per la sicurezza o per la salute, derivanti da una non adeguata organizzazione del lavoro e non univocamente riconducibili alle categorie precedenti quali:

- movimentazione manuale dei carichi, procedure di sicurezza e di coordinamento;
- scelta/uso/gestione dei dispositivi di protezione individuale, stress lavoro-correlato, ecc. Anche in tal caso la valutazione deve tenere nel giusto conto le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Organizzazione del lavoro: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla organizzazione del lavoro ed in particolare:

- dispositivi di protezione individuale: dovranno essere verificate le procedure di gestione, scelta, distribuzione e controllo sull'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- procedure su macchine e utensili: dovranno essere effettuate verifica e controllo dell'idoneità delle attrezzature e delle procedure di utilizzo;
- procedure per far fronte agli incidenti e situazioni di emergenza: dovrà essere effettuato l'esame delle procedure e dei sistemi di allarme e di emergenza;
- lavoro al V.D.T.: dovranno essere esaminate le postazioni dotate di attrezzature munite di videotermini con riferimento alla ergonomia della postazione (scrivania, tavolo, sedia, videoterminale) ed alla idonea collocazione dello schermo rispetto alle fonti di illuminamento (naturale ed artificiale);
- presenza di ditte esterne: i rischi connessi alle attività svolte da parte di terzi all'interno degli edifici sede del Fondo possono essere classificati come rischi trasversali; pertanto, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dovranno essere raccolte tutte le informazioni necessarie ad identificare le imprese che svolgono attività all'interno dell'edificio del Fondo, compreso il nominativo del Datore di Lavoro e del RSPP e degli eventuali addetti incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso;

Fattori psicologici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori psicologici ed in particolare:

- Mobbing: dovranno essere messi in atto strumenti informativi verso i lavoratori per prevenire il fenomeno del mobbing che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono appresso indicati:
  - ✓ affissione nelle bacheche del Fondo di strumenti che illustrino i vari aspetti del fenomeno;
  - ✓ affissione nelle bacheche del Fondo di strumenti che illustrino i diritti dei lavoratori a contrasto del fenomeno;
  - ✓ distribuzione di questionari specifici;
  - ✓ organizzazione di due ore aggiuntive di assemblea su base annuale, fuori dell'orario di lavoro, per la trattazione del tema.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Scilla di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
fonarcom.it		06 55301819				C.F. 97402570580			

In caso di denuncia o sospetta presenza di fenomeni di mobbing dovrà essere avvisato il Medico Competente.

- Stress lavoro correlato: dovrà essere effettuata, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Medico Competente, la valutazione del rischio da stress lavoro correlato secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e secondo le indicazioni elaborate alla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del 18 novembre 2010;

Fattori ergonomici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori ergonomici ed in particolare:

- verifica dei fattori ergonomici e dell'affollamento dei luoghi di lavoro. Dovrà essere effettuato un controllo delle postazioni di lavoro in base ai criteri ergonomici e all'affollamento, verifica della disposizione degli arredi in relazione al numero di persone e alla superficie di ingombro, degli spazi di accesso al posto di lavoro e di quelli di relazione, con indicazione di eventuali situazioni non conformi.

## 2. Definizione organizzazione e sistema di deleghe

Tale attività è necessaria alla corretta identificazione, all'interno del DVR, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno provvedere all'attuazione delle misure. Il Fornitore dovrà pertanto provvedere a:

- definire un funzionigramma della sicurezza, con individuazione delle competenze e relative responsabilità;
- individuare i soggetti preposti all'attuazione delle diverse fasi dei processi di sicurezza di pertinenza;
- definire uno schema di regolamento interno della sicurezza applicato al funzionigramma della sicurezza e delle relative procedure organizzative;
- illustrare dei flussi informativi aziendali con identificazione dei canali di comunicazione e delle modalità di condivisione con le singole unità operative dei processi di sicurezza attivati e dei relativi strumenti di gestione (regolamento, procedure organizzative);
- verificare la formalizzazione, con atto ufficiale del Fondo, delle deleghe e relativa documentazione, in ottemperanza all'art. 16 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

## 3. Definizione di procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione

Tale attività è necessaria per identificare e pianificare gli interventi, di carattere organizzativo e procedurale o, eventualmente, di carattere provvisorio, finalizzati al miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui dovrà articolarsi l'attività, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere trattati nell'analisi e riportati nel DVR:

- identificazione delle misure di prevenzione non applicate (o non correttamente applicate) in relazione alle specifiche fonti di rischio presenti, attraverso il documento di valutazione dei rischi e se necessario, ricorrendo a sopralluoghi e/o incontri con le funzioni aziendali competenti;
- identificazione e definizione delle misure di prevenzione organizzative e procedurali necessarie per eliminare e/o ridurre l'esposizione agli specifici fattori di rischio emergenti anche in relazione a quanto eventualmente definito nel Piano delle Misure di Adeguamento (PMA);
- verifica dell'applicabilità delle misure di prevenzione individuate e delle procedure redatte anche in relazione alle esigenze organizzative e funzionali del Fondo;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- individuazione dei responsabili dell'applicazione delle misure individuate e quindi della funzione aziendale e/o degli enti preposti all'applicazione con riferimento al contesto organizzativo del Fondo;
- definizione della necessaria attività informativa e formativa per la corretta ed efficace applicazione delle misure di prevenzione;
- definizione delle metodiche per la verifica periodica dell'applicazione delle misure di prevenzione previste e del conseguente mantenimento dei livelli di sicurezza attesi.

#### 4. Redazione o revisione DVR

Il processo operativo che conduce alla redazione o revisione del DVR deve essere articolato, senza esclusione alcuna, secondo le seguenti macrofasi: identificazione dei fattori di rischio attraverso la verifica di tutti i luoghi di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi e dell'organizzazione, la verifica documentale.

Nella ricognizione dovranno essere valutate anche le attività di servizio (pulizia, manutenzione, controlli, ecc.) le cui prestazioni vengono erogate da lavoratori esterni.

Dovranno essere inoltre considerati anche:

- i rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
- i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- i rischi connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi;
- i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- l'identificazione dei lavoratori esposti;
- la stima dell'entità delle esposizioni;
- la stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
- la stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- l'identificazione delle misure attuate e dei dispositivi di protezione adottati;
- la definizione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;
- l'identificazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno provvedere all'attuazione delle misure;
- la verifica dell'applicabilità di tali misure;
- la definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate (Piano delle Misure di Miglioramento);
- la redazione del documento;
- la definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione.

Nel DVR dovranno essere indicati i criteri utilizzati per la stesura del documento e riportate le linee guida per l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La struttura del Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere articolata nelle seguenti sezioni:

- Sezione identificativa: sezione per identificare il Fondo e nella quale vengono compiutamente riportate tutte le indicazioni disponibili atte ad individuare e definire esattamente l'Unità produttiva cui il DVR si riferisce (ivi incluse eventuali sedi distaccate), sia da un punto di vista fisico (anagrafica, toponomastica, dati caratteristici descrittivi dei luoghi di lavoro, ecc.) che dell'organizzazione del lavoro, del ciclo produttivo e del sistema prevenzionistico permanente realizzato all'interno del Fondo;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
fonarcom.it		06 55301819				C.F. 97402570580			

- Sezione metodologica: è quella parte del documento in cui viene evidenziata la metodologia adottata per la valutazione generale di tutti i rischi e le metodologie specifiche adottate per i rischi oggetto di specifica normazione (es. rischio incendio, rischio esplosione, rischio rumore, etc.);
- Sezione valutativa: è la vera e propria sezione di valutazione nella quale vengono individuati e valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'interrelazione uomo ambiente di riferimento. La sezione valutativa, come richiesto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 2, deve riportare, quindi, nel dettaglio per ciascun rischio valutato, le misure di prevenzione e protezione attuate, la stima del rischio ed il programma delle misure di miglioramento, con l'indicazione delle relative procedure di attuazione. In tale sezione dovrà essere ricompresa la valutazione dei rischi particolari: secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 3 (secondo le metodologie e le scadenze previste dalla normativa);
- Sezione programmazione e controllo interventi: in questa sezione, una volta individuate e indicate le misure di prevenzione e protezione attuate, vengono inseriti i programmi di attuazione delle misure di prevenzione da adottare con le relative figure competenti;
- Sezione allegati documentali: in questa sezione sono riportati gli allegati tecnico-documentali significativi ai fini della corretta e completa interpretazione del DVR nonché le linee guida per l'attuazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

#### 5. Aggiornamento del DVR

L'attività di aggiornamento del DVR presuppone, a carico dell'Affidatario, lo svolgimento delle seguenti attività, che potranno sempre e comunque essere effettuate su esplicita segnalazione/richiesta da parte del Fondo senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per lo stesso:

- *aggiornamento dell'anagrafica;*
- *aggiornamento della sezione valutativa e di tutte le sezioni valutative dedicate del DVR;*
- *aggiornamento degli allegati tecnico-documentali;*
- *monitoraggio delle fonti di rischio, secondo le periodicità stabilite dalla norma o dalla valutazione del rischio;*
- *aggiornamento delle misure di prevenzione attuate.*

#### *Aggiornamento dell'anagrafica:*

con frequenza trimestrale dovranno essere richiesti dall'Affidatario agli uffici competenti del Fondo, le informazioni e/o i dati necessari a verificare l'attualità di quanto riportato nel DVR e dovranno essere apportate le necessarie modifiche relativamente a:

- ✓ nominativo del DL (Datore di Lavoro);
- ✓ nominativo del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- ✓ nominativo del/dei RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
- ✓ nominativo del MC (Medico Competente);
- ✓ nominativi di Dirigenti e/o Preposti alla sicurezza;
- ✓ numero di lavoratori - addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso;
- ✓ nuove assunzioni;
- ✓ nuove mansioni;
- ✓ variazioni di mansione;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Sallita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 <b>Roma</b>		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 <b>Milano</b>		Via Ruggero Settimo, 55 90139 <b>Palermo</b>			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			



- ✓ nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e relativa collocazione all'interno della sede di lavoro (variazione postazioni di lavoro abituali di tali addetti).

*Aggiornamento delle sezioni valutative del DVR:*

con frequenza trimestrale, dovrà essere verificata l'attualità di quanto riportato nelle sezioni suddette nel DVR e dovrà essere effettuato, secondo la programmazione condivisa con il Supervisore, ogni aggiornamento derivante da eventuale nuova acquisizione, ampliamento o modifica dei luoghi di lavoro, ivi incluse le modifiche da apportare a seguito di interventi attuati nel rispetto del programma di miglioramento (programmazione e controllo degli interventi).

Si precisa che nell'attività di aggiornamento non sono compresi sopralluoghi finalizzati alla ricognizione delle fonti di rischio all'interno dei luoghi di lavoro. Si fa presente che sono viceversa compresi eventuali sopralluoghi che si dovessero rendere necessari per la verifica delle modifiche da apportare e, pertanto, verranno considerati compresi nel Canone poiché relativi alla attività di monitoraggio delle fonti di rischio (cfr. punto corrispondente del presente paragrafo). Gli eventuali esami strumentali che si dovessero rendere necessari verranno remunerati ai prezzi risultanti dal ribasso applicato ai prezzi di gara.

*Aggiornamento della sezione degli allegati tecnico-documentali:*

con cadenza trimestrale, dovrà essere effettuata la verifica, con segnalazione delle eventuali scadenze, delle seguenti documentazioni/certificazioni:

- ✓ fonometrie e altre relazioni di indagini ambientali, secondo le scadenze di legge;
- ✓ verifica dell'impianto di messa a terra;
- ✓ verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- ✓ verifica degli impianti di sollevamento;
- ✓ certificato di Prevenzione Incendi;
- ✓ aggiornamento del Registro dei Controlli ove previsto.

*Monitoraggio delle fonti di rischio:*

il Fornitore dovrà effettuare, per tutta la durata del contratto, un monitoraggio delle fonti di rischio. Tale attività consiste nella effettuazione di sopralluoghi tecnici, annuali o secondo la periodicità stabilita nella valutazione del rischio o da specifiche norme, finalizzati:

- ✓ alla verifica del mantenimento dei livelli di igiene e sicurezza prestabiliti;
- ✓ all'aggiornamento delle fonti censite in relazione alla possibile evoluzione del contesto strutturale, impiantistico, organizzativo.

A seguito di ciascuna ricognizione dovrà essere predisposta una specifica relazione tecnica sulle condizioni di igiene e sicurezza rilevate nei luoghi di lavoro, contenente una valutazione comparativa rispetto a quanto rilevato in precedenza che metta in evidenza anche le misure di prevenzione attuate e le procedure adottate. I sopralluoghi periodici dovranno essere effettuati presso tutti i luoghi di lavoro dell'edificio, secondo le specifiche indicate al par. "Censimento delle fonti di rischio" del presente Capitolato.

Eventuali esami strumentali che si dovessero rendere necessari verranno remunerati secondo i relativi prezzi ribassati in fase di offerta.

**B. Esecuzione esami strumentali**

Il servizio DVR include sia gli esami strumentali conseguenti al censimento delle fonti di rischio sia tutti gli esami strumentali resi necessari nel corso della durata contrattuale per aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi o eventualmente richiesti dal Fondo.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			



Si riporta un elenco di rilievi/indagini strumentali che potranno essere richiesti al Fornitore:

- Indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro.
- Indagine illuminotecnica finalizzata alla verifica delle condizioni di illuminamento di un ambiente di lavoro.
- Indagine illuminotecnica per la verifica dell'idoneità delle postazioni con videoterminale, con misure di illuminamento e luminanza secondo la specifica norma.
- Lieviti, muffe, batteri (carica fungina totale).
- Legionella.
- Carica batterica totale a 37 °C/ 20 °C.
- Prove di carico dei solai.
- Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – 1 dosimetro.
- Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – da 2 a 10 dosimetri.
- Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – da 11 a 20 dosimetri.
- Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – oltre 20 dosimetri.

Nei relativi prezzi offerti, si considerano sempre ricompresi i materiali di consumo e l'uso delle strumentazioni necessarie.

Per lo svolgimento delle indagini di cui sopra, ove applicabili, dovranno essere seguite le metodologie definite dalle norme tecniche di riferimento, dovranno essere utilizzati tecnici rilevatori aventi adeguata professionalità ed apparecchiature idonee dotate delle previste certificazioni. Lo svolgimento di tali indagini non dovrà interferire con l'attività dell'edificio.

Per eventuali indagini non riportate in elenco, ed a queste non omologabili come tipologia e costo, il Fondo avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare il Fornitore.

All'esito delle rilevazioni strumentali dovranno essere fornite specifiche relazioni tecniche per l'interpretazione dei dati.

#### C. Sopralluoghi straordinari

Tale attività consiste nell'esecuzione, a seguito di specifica richiesta da parte del Fondo, di sopralluoghi straordinari, a seguito di eventi particolari non prevedibili e non riconducibili all'ordinaria attività oggetto del servizio.

Per il Fornitore parteciperà il RSPP.

I sopralluoghi in oggetto si svolgono presso le sedi del Fondo, ovvero presso il domicilio dei dipendenti in regime di telelavoro. In quest'ultimo caso, il sopralluogo si potrà svolgere in Roma, ovvero in altra città della Regione Lazio ovvero di altra regione italiana.

In caso di richiesta indicata come urgente, la presenza del Fornitore dovrà essere comunicata entro tre giorni solari dal sopralluogo previsto. In caso di sopralluogo non urgente, il preavviso non sarà inferiore a otto giorni solari.

#### D. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP

Il Servizio prevede che FonARCom possa richiedere la fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per assolvere al compito di coordinare e sovrintendere al "Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale" che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale in ottemperanza all'articolo 33 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 <b>Roma</b>		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 <b>Milano</b>		Via Ruggero Settimo, 55 90139 <b>Palermo</b>			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

## ❖ SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro (art.17) e a quanto disciplinato in merito al “Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale” (artt. 31 e 32) si specifica che la nomina effettiva della figura del RSPP, nell’ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza del Fondo nella figura del Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell’analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore preselezione.

Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand’anche il Fondo intenda giovarsene, con l’assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro e/o ai soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza.

Il RSPP designato dovrà possedere i requisiti stabiliti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore si impegnerà pertanto a fornire al Fondo per l’incarico di RSPP una rosa di tre professionisti il cui profilo risponda ai seguenti requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente.

La rosa di nominativi dovrà essere comunicata al Fondo in modo tale che la stessa possa procedere alla nomina del RSPP a fare data dalla stipula del contratto.

### REQUISITI

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- frequenza di corsi di formazione ed aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni del 07/07/2016;

### Altri requisiti specifici, in alternativa:

- dimostrazione dello svolgimento della funzione di RSPP, professionalmente o alle dipendenze di un Datore di Lavoro, previo svolgimento dei corsi previsti;
- possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio Universitario nazionale.

**Inoltre, il professionista nominato dovrà aver svolto l’incarico di RSPP per almeno dieci anni.**

Il RSPP, come anticipato, ha la funzione di coordinare e sovrintendere il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell’ambito del sistema di sicurezza aziendale.

Pertanto, il RSPP fornito dal Fornitore, in ottemperanza all’articolo 33 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale sarà tenuto a svolgere i propri compiti provvedendo:

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- a fornire ai lavoratori adeguata informazione:
  - ✓ sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale;
  - ✓ sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  - ✓ sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi;
  - ✓ sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del Medico Competente;
  - ✓ sui rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  - ✓ sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  - ✓ sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il Datore di Lavoro, al fine di mettere il RSPP in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle conoscenze necessarie a svolgere i compiti di cui al citato art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve fornire al RSPP tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi.

In particolare, il Datore di Lavoro dovrà fornire informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

#### Termini di esecuzione e consegna di DVR e Servizio RSPP

I tempi per l'esecuzione delle attività previste dal Servizio DVR dovranno essere quelli di seguito indicati: L'elaborazione del documento DVR, inclusi i sopralluoghi/verifiche, il censimento delle fonti di rischio, la presentazione e consegna al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore a 50 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio (01.09.2023), pena l'applicazione della penale prevista nei documenti contrattuali. La data per l'inizio dell'incarico coinciderà con la data di attivazione del servizio, pena l'applicazione della penale prevista nei documenti contrattuali.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Scalita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

## ❖ PIANO DI EMERGENZA (PDE)

Il servizio Piano d'Emergenza ha come principale obiettivo quello di assicurare al Fondo gli strumenti idonei a programmare gli interventi e adottare le misure necessarie per la completa eliminazione o la riduzione dei rischi per i lavoratori di carattere organizzativo e procedurale.

A tal fine il servizio si sostanzia nelle seguenti attività:

- redazione (o revisione) del Piano d'Emergenza (PdE) con l'obiettivo di definire le procedure e le norme comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi;
- svolgimento delle Prove di Evacuazione per assicurare la diffusione del corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività lavorative relative all'edificio.

### Redazione e aggiornamento del Piano d'Emergenza (PdE)

Il Fornitore sarà chiamato a redigere il Piano d'Emergenza (PdE), con indicazione:

- delle procedure da seguire in caso di eventi calamitosi;
- del personale designato a svolgere un ruolo attivo in caso d'emergenza e dei compiti di ciascuno.

Dovranno essere definite le procedure e le norme comportamentali in relazione all'accadimento degli eventi calamitosi da ritenersi più probabili e, comunque, almeno relativamente ai casi di:

- incendio
- terremoto
- infortunio

Nel PdE dovranno essere chiaramente dettagliati i seguenti contenuti minimi:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio o di altro evento calamitoso;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco o gli altri organi di soccorso pubblico e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- i compiti del personale incaricato a svolgere specifiche mansioni in caso di emergenza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio: telefonisti, custodi, capireparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza, ecc.

La struttura e l'articolazione del Piano di emergenza dovrà essere in linea con le disposizioni di cui al D.M. 02/09/2021 ed in particolare del punto 2.2 dell'allegato 2:

- le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- le modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Scalita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:

- a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- b) l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
- f) l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
- g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

Il Fornitore dovrà provvedere all'aggiornamento del Piano d'Emergenza in tutti i casi in cui il Piano, o anche solo una parte dello stesso, perda di efficacia in quanto non più congruente con l'effettiva situazione strutturale, impiantistica ed organizzativa della sede a cui si riferisce.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Piano di Emergenza dovrà essere verificato e aggiornato in particolare nei seguenti casi:

- modifica significativa al sistema delle vie d'esodo;
- modifica rilevante ai dispositivi di segnalazione e/o di allarme;
- modifica rilevante ai dispositivi di sicurezza attiva o passiva;
- variazioni significative nell'organizzazione del lavoro nella sede;
- variazioni significative nella composizione e/o distribuzione del personale chiamato a gestire le emergenze.

### Prove di Evacuazione

FonARCom potrà richiedere al Fornitore l'esecuzione delle Prove di Evacuazione anche senza attivare il Servizio PdE.

Le prove di evacuazione consistono nell'effettuazione delle esercitazioni antincendio con relative prove di evacuazione, svolte secondo le scadenze di legge, con successiva registrazione dell'esito delle stesse nel registro dei controlli o in apposito registro tenuto dal Fondo.

Il Fornitore avrà cura di organizzare le prove di evacuazione secondo quanto pianificato in collaborazione con i competenti uffici del Fondo e comunque secondo le seguenti fasi:

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 <b>Roma</b>		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 <b>Milano</b>		Via Ruggero Settimo, 55 90139 <b>Palermo</b>			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- incontro con addetti alle squadre antincendio finalizzato all'illustrazione delle modalità di svolgimento della prova;
- esecuzione della prova.

#### Termini di esecuzione e consegna

Si fa presente che l'elaborazione del Piano con incluse tutte le attività necessarie, tra cui l'effettuazione di eventuali sopralluoghi/incontri con il Fondo e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l'applicazione della penale di cui al documento contrattuale, una durata superiore a 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dal Fondo sul frontespizio del documento consegnato.

#### ❖ **DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)**

Il servizio si pone l'obiettivo di fornire alle Amministrazioni l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), obbligo del Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture; è unico per ciascun appalto e deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Si tratta, pertanto, di un documento nel quale dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro: l'interferenza ovvero il "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La valutazione non contempla i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il servizio comprende l'esecuzione da parte del Fornitore delle seguenti attività: redazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI) – 1 per ogni località (Roma, Palermo, Milano) sede del Fondo.

Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio DUVRI con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.

#### Redazione del DUVRI

La redazione del DUVRI prevede, per lo specifico appalto per cui è attivata, lo svolgimento almeno delle seguenti attività da parte del Fornitore:

- acquisizione, anche attraverso incontri con i referenti del Fondo, di informazioni relative agli aspetti organizzativi generali (dati identificativi, organizzazione del lavoro, attività svolta, etc.) e in merito all'organizzazione della prevenzione e della sicurezza del Fondo;
- acquisizione, anche attraverso sopralluoghi, di informazioni e documentazioni relative: alla sede del Fondo oggetto dell'appalto (stato dei luoghi, attività svolta, planimetrie, DVR, PE, etc.), alle attività oggetto dell'appalto per cui è stato richiesto il servizio;
- esecuzione di eventuali incontri con l'impresa appaltatrice, finalizzati all'approfondimento delle informazioni acquisite;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 <b>Roma</b>		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 <b>Milano</b>		Via Ruggero Settimo, 55 90139 <b>Palermo</b>			
<b>fonarcom.it</b>			<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>		



- acquisizione degli eventuali DUVRI già redatti;
- acquisizione, anche attraverso la somministrazione di check list al Fondo, di tutte le informazioni circa la natura delle attività/servizi affidate in appalto alle varie imprese, la durata dei contratti, l'entità degli stessi, i lavoratori impiegati, etc.;
- identificazione dei fattori di rischio da interferenze (tra l'impresa appaltatrice con le altre imprese, eventualmente presenti, e con i lavoratori del Fondo) esistenti nei luoghi interessati e dei lavoratori esposti ai rischi rilevati;
- identificazione, se ritenuto necessario anche attraverso elaborati planimetrici delle aree di interferenza e della durata delle stesse;
- definizione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze da adottare, per i lavoratori esposti;
- definizione dei costi da interferenza relativi all'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate;
- redazione del DUVRI per lo specifico appalto;
- gestione della riunione di coordinamento e cooperazione in cui verrà presentato il DUVRI redatto alle imprese appaltatrici.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il DUVRI redatto dovrà essere articolato almeno nelle seguenti sezioni principali:

- sezione identificativa del Fondo quale Stazione Appaltante: sezione nella quale vengono indicati i soggetti di riferimento del Fondo committente (es. Datore di Lavoro, Responsabile del Procedimento, RSPP, Medico Competente, ecc.) e vengono compiutamente riportate tutte le indicazioni disponibili relative all'organizzazione interna e logistica del Fondo rispetto alle tematiche di prevenzione e sicurezza;
- sezione identificativa delle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi: sezione nella quale vengono riportate tutte le informazioni disponibili relative alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi (es. riferimenti, numero lavoratori, nominativo Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, ecc.) contemporaneamente presenti nei luoghi di lavoro interessati dall'appalto per cui viene redatto il DUVRI;
- sezione misure di sicurezza attuate: sezione nella quale vengono riportate informazioni relative ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e alle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- sezione attività oggetto dell'appalto: sezione nella quale vengono descritte le diverse fasi di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto;
- sezione valutativa: sezione nella quale vengono identificati i rischi interferenti, per ciascuno dei rischi interferenti individuati viene riportata la loro valutazione descrivendo la metodologia adottata ed infine vengono definite le misure di prevenzione e protezione da attuare, indicando il responsabile per la loro messa in atto e la relativa tempistica di realizzazione;
- sezione costi della sicurezza: sezione nella quale vengono quantificati i costi della sicurezza "da interferenze". La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata,

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Scalita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			



o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato;

Allegati: il DUVRI potrà essere corredato da vari allegati in cui saranno riportate informazioni e documentazioni accessorie, comunque necessarie per una maggiore conoscenza degli appalti, dei luoghi, delle procedure adottate, dei rischi esistenti e delle misure attuate. Tra gli allegati sarà presente necessariamente il verbale di riunione di coordinamento e cooperazione.

### Aggiornamento del DUVRI

L'aggiornamento del DUVRI, redatto o esistente, per uno specifico appalto dovrà essere eseguito dal Fornitore dopo la formalizzazione del contratto, qualora se ne presenti la necessità, su specifica segnalazione da parte di FonARCom e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono di seguito indicate alcune cause tipiche che possono determinare l'aggiornamento del DUVRI:

- variazione del numero delle imprese appaltatrici;
- variazione dei processi lavorativi nelle aree interessate dall'appalto;
- modifiche allo stato dei luoghi nelle aree interessate dall'appalto.

A seguito delle possibili variazioni intercorse, il Fornitore dovrà gestire il coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e con i referenti indicati da FonARCom, al fine di agevolare il flusso di informazioni necessarie per riformulare, in funzione dello stato di avanzamento delle attività, la valutazione dei rischi da interferenze e verificare le procedure di sicurezza adottate.

Informato il Datore di Lavoro o le figure da questi indicate sugli esiti delle riunioni e degli incontri svolti e sulle eventuali indicazioni di miglioramento ed adeguamento, il Fornitore provvederà ad apportare le necessarie modifiche al documento, precedentemente descritto, nelle sezioni di competenza.

### Termini di esecuzione e consegna

La consegna del DUVRI redatto dovrà avvenire entro 20 giorni solari dall'avvio delle attività pena l'applicazione della penale di cui al documento contrattuale, salvo maggior termine concordato con il Fondo in relazione alla complessità del contratto.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta FonARCom sul frontespizio del documento consegnato.

### ❖ **PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS)**

Per Servizio Piano di Sorveglianza Sanitaria - PSS (D. Lgs. 81/2008 - art. 25) si intende l'insieme delle attività relative alla redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e alla successiva attuazione dello stesso per le varie figure professionali, nel rispetto delle esigenze specifiche del Fondo.

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel definire il contenuto della sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1) precisa chiaramente che "la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente", escludendo la possibilità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che non sono esposti a rischio specifico e quelli che rientrano nelle indicazioni dell'art. 41 comma 3 del citato decreto.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 <b>Roma</b>		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 <b>Milano</b>		Via Ruggero Settimo, 55 90139 <b>Palermo</b>			
<b>fonarcom.it</b>			<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>		

La sorveglianza sanitaria, inoltre, deve essere effettuata dal Medico Competente e pertanto le attività relative al piano di sorveglianza sanitaria, ad eccezione delle attività di supporto e di segreteria, verranno eseguite direttamente dal Medico Competente.

Il Servizio PSS prevede le seguenti attività:

- a) la Gestione del PSS che comprende la nomina del Medico Competente, la Redazione (o revisione) del PSS, l'aggiornamento del PSS;
- b) lo svolgimento di Visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e di cui agli art. 84 e 85 del D. Lgs. 230/1995;
- c) lo svolgimento di visite specialistiche, esami specialistici ed esami di laboratorio;
- d) la Funzione di coordinamento dei Medici Competenti nei casi previsti dall'art. 39 comma 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Di seguito sono descritte tutte le attività previste del Servizio PSS con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.

#### Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria

L'attività di Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria include:

- la nomina del Medico Competente;
- la redazione (o revisione) del PSS;
- l'aggiornamento, per tutta la durata contrattuale del PSS.

#### **Nomina del Medico Competente**

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla Sorveglianza Sanitaria si specifica che la nomina effettiva del Medico Competente, nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza del Fondo nella figura del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati per quanto di loro legittima competenza.

Il Fornitore dovrà pertanto provvedere alla preselezione di professionisti idonei a ricoprire tale ruolo in ciascuna città o località ove è presente una sede del fondo, individuando anche il professionista con compiti di coordinamento (Medico Competente coordinatore ai sensi dell'art. 39 comma 6 del D. Lgs. 81/08), fornendo una rosa di tre nominativi da proporre al Fondo tra cui il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza, potrà scegliere e designare il Medico Competente Coordinatore ed i Coordinati, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Qualora il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore preselezione.

Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand'anche FonARCom intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro e/o ai soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza.

**I professionisti nominati dovranno aver svolto l'incarico di Medico Competente per almeno due anni.**

Di seguito sono in particolare descritte le attività relative alla Redazione e all'Aggiornamento del PSS.

#### **Redazione del PSS**

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 <b>Roma</b>		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 <b>Milano</b>		Via Ruggero Settimo, 55 90139 <b>Palermo</b>			
<b>fonarcom.it</b>			<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>		

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui sarà articolata l'attività di redazione del piano di sorveglianza sanitaria, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico.

Il Fondo dovrà fornire al Medico Competente individuato per ciascuna sede di lavoro:

- la descrizione delle attività e lavorazioni svolte;
- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato;
- il mansionario (con relativa declaratoria delle mansioni) aggiornato;
- le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati/presenti all'interno dei luoghi di lavoro;
- l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti per ciascuna mansione;
- l'elenco e l'ubicazione dei dispositivi di protezione collettiva installati: cappe di aspirazione, dispositivi fonoassorbenti, locali sterili, locali a temperatura e/o pressione controllati, etc.;
- le procedure di lavoro e di sicurezza attuate;
- l'acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato – Regioni sui temi specifici (Intesa del 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche – Intesa del 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni volta all'individuazione degli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici), ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
- l'istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- l'indicazione delle visite specialistiche previste;
- l'indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
- istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- la definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;
- la definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- la definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva e individuale);
- la definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- la definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

### Aggiornamento del PSS

Una volta consegnato il PSS, saranno a carico del Fornitore, e in particolare dei Medici Competenti nominati:

- le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 (per quanto attivato) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

In particolare, con riferimento alle attività di gestione e aggiornamento del piano, ogni Medico Competente avrà l'obbligo di effettuare:

- aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
- compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
- compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
- aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva e individuale).

Ogni Medico Competente:

- all'esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  - a) idoneità;
  - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  - c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
  - d) inidoneità permanente;
- consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e il lavoratore;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- redige la relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- espleta gli altri obblighi previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Inoltre, il Medico Competente Coordinatore:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- svolge le attività di cui all'articolo 41, nei casi previsti;
- svolge campagne di prevenzione (antifumo, corretta alimentazione, malattie cardiovascolari, ecc).

**Sarà cura del Medico Competente gestire gli scadenzari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del piano sanitario.**

### Visite mediche

Il Medico Competente, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad effettuare:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Scalita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Si specifica che le visite mediche periodiche dovranno essere svolte presso le sedi del Fondo, da concordare preventivamente con i relativi responsabili.

### **Il costo delle visite mediche non è compreso nel costo del servizio PSS.**

Le visite mediche sopra indicate, a cura e spese del Datore di Lavoro, potranno quindi comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici.

I Medici possono, infine, avvalersi, per accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche preventive, periodiche ed in occasione del cambio di mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il Fornitore è tenuto a fornire al Fondo prestazioni qualificate relative agli accertamenti previsti, mettendo a disposizione degli stessi professionisti e strutture in possesso dei requisiti di legge. Si riporta di seguito l'elenco delle prestazioni del Medico Competente che potranno essere erogate dal Fornitore:

- Visita medica periodica
- Visita medica su richiesta del lavoratore
- Visita medica in occasione di cambio di mansione
- Visita medica in occasione di cessazione del rapporto di lavoro
- Visita medica preventiva in fase preassuntiva
- Visita medica precedente la ripresa del lavoro

Le visite mediche sopra potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici.

Per le visite specialistiche, occorre in ogni caso fare riferimento all'Allegato C (Elenco prezzi unitari).

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, il Fondo metterà a disposizione dei Medici dei locali idonei; viceversa sarà obbligo del Fornitore garantire l'uso di locali idonei senza che ciò comporti un ulteriore onere per il Fondo.

Il Fornitore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi rispetto alle visite effettuate.

### Termini di esecuzione e consegna

L'elaborazione e la consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria con incluse tutte le attività previste tra cui l'effettuazione di eventuali incontri con il Fondo e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l'applicazione della relativa penale, una durata superiore 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l'applicazione della penale di cui al documento contrattuale.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Scalita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			



Le attività di aggiornamento del Piano saranno eseguite secondo la programmazione condivisa tra Gestore del Servizio e Fondo.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dal Fondo sul frontespizio del documento consegnato.

Laddove un Medico Competente, già nominato dal Fondo, fosse, temporaneamente o definitivamente, impossibilitato a svolgere detto incarico, sarà cura del Fornitore indicare uno o più nominativi, affinché il Fondo possa procedere alla nomina, temporanea o definitiva, del nuovo Medico Competente. In caso di nomina temporanea, il Fornitore dovrà assicurare, ad invarianza di corrispettivi, il coordinamento dei Medici Competenti, secondo la programmazione condivisa con il Fondo.

In caso di sostituzione del personale, su richiesta del Fondo o per altre idonee ragioni, l’Affidatario dovrà assicurare la sostituzione, anche temporanea, con un soggetto di pari livello professionale ed esperienziale.

#### ❖ RIUNIONE PERIODICA EX ART. 35 D. LGS. 81/08

Il RSPP, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/2008, parteciperà alla riunione periodica, tenuta almeno una volta l’anno, congiuntamente al datore di lavoro, il medico competente coordinatore, il RLS, i referenti per la gestione dei temi inerenti la salute e la sicurezza. Nel corso della riunione si esaminerà/illustrerà almeno:

- il documento, di cui all’art. 17 del D. Lgs. 81/2008;
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- eventuali altri argomenti proposti dalle figure coinvolte.

Nel corso della riunione potranno essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva, sulla base delle linee guida di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Al termine della riunione sarà cura dell’RSPP redigere il relativo verbale, che sarà tenuto a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

#### ❖ CORSI DI FORMAZIONE

Il servizio prevede l’erogazione, su richiesta del Fondo, di specifici corsi di formazione e/o addestramento, secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel PFIA (Piano di Formazione Informazione ed Addestramento), svolti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dell’ Accordo 07 Luglio 2016 e degli Accordi 21 Dicembre 2011 quali “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” di seguito denominati “Accordo Stato Regioni”, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11 Gennaio 2012, ed eventuali successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			



Il Fornitore dovrà redigere, in caso di corso in aula, un apposito verbale per ciascun incontro di formazione, in cui oltre alla sede e alla data dell'incontro, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti.

Al termine del ciclo relativo a ciascun corso, a prescindere dalla modalità di erogazione dello stesso dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa volte a valutare e documentare il grado di apprendimento da parte degli utenti. Inoltre, a prescindere dalla modalità di erogazione scelta da FonARCom, il Fornitore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi.

L'attivazione del servizio comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:

- corsi di Formazione;
- sessioni di addestramento.

Il prospetto seguente sintetizza le attività previsti per il servizio.

#### Tipologie di Corsi e Sessioni di Addestramento

I corsi di formazione e le sessioni di addestramento sono classificate in 3 tipologie, che si differenziano principalmente per la specificità e complessità dei temi, per la professionalità dei docenti e per la eventuale necessità di strumentazione di supporto. Talune attività formative possono rientrare in una tipologia anche in relazione ai settori delle classi di rischio.

Le tipologie di corsi sono le seguenti:

- **Tipologia A:**
  - ✓ corsi aventi ad oggetto temi legati al rischio incendio per settori delle classi di rischio basso o non basso, inclusi i corsi di formazione delle squadre antincendio secondo le previsioni del D.M. 02/09/2021.
- **Tipologia B:**
  - ✓ corsi aventi ad oggetto rischi specifici per settori classi di rischio medio e alto;
  - ✓ corsi destinati a RSPP, ASPP e DL;
  - ✓ corsi tenuti da medici o paramedici;
  - ✓ sessioni di addestramento;
  - ✓ corsi aventi ad oggetto temi legati al rischio incendio per settore della classe di rischio basso.
- **Tipologia C:**
  - ✓ corsi aventi ad oggetto temi comuni e rischi generici;
  - ✓ corsi aventi ad oggetto rischi specifici per settori classi di rischio basso.

Nella seguente tabella sono elencati a titolo esemplificativo i più comuni corsi di formazione e sessioni di addestramento, definiti ai sensi dell'accordo Stato Regioni con la tipologia di appartenenza:

#### CORSO DI FORMAZIONE/SESSIONE DI ADDESTRAMENTO - Tipologia di appartenenza

Corso Antincendio - Attività di TIPO 1 (D.M. 02/09/2021)

Corso Antincendio - Attività di TIPO 2 (D.M. 02/09/2021)

Corso di aggiornamento Antincendio (D.M. 02/09/2021) A

Corso sul sistema di gestione della sicurezza antincendio A

Corso per DL (la cui durata è attualmente in corso di definizione)

Corso per dirigenti

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

Aggiornamento per dirigenti B  
 Corso per RSPP e ASPP - Modulo A B  
 Corso Primo soccorso gruppo B e C (ex D.M. 15/07/2003 n. 388) B  
 Corso Primo soccorso gruppo A (ex D.M. 15/07/2003 n. 388) B  
 Corso aggiornamento primo soccorso B  
 CORSO DI FORMAZIONE/SESSIONE DI ADDESTRAMENTO - Tipologia di appartenenza  
 Corso per RLS C  
 Corso aggiornamento annuale per RLS C  
 Corso per lavoratori – formazione generale C  
 Corso per lavoratori – formazione specifica – settori classi di rischio basso C  
 Aggiornamento per lavoratori settori classi di rischio basso C  
 Corso per preposti settori classi di rischio basso C  
 Aggiornamento per preposti settori classi di rischio basso C

**I corsi di cui necessita FonARCom sono quelli indicati nell'Allegato D al presente Capitolato.**

Qualora dovesse verificarsi l'esigenza di sottoporre i lavoratori a Corsi di Formazione o Sessioni di Addestramento non ricompresi tra quelli proposti nel presente paragrafo, a detti Corsi o Sessioni, ai fini della remunerazione, dovrà essere abbinata una Tipologia (A, B o C) in base alla indicazione prevista nel presente paragrafo ed in analogia ai corsi definiti nella tabella.

Fermo restando quanto sopra, i corsi previsti sono quelli riportati negli ordinativi trimestrali

Corsi di Formazione in aula e in modalità webinar

I corsi di formazione in aula saranno svolti presso le sedi FonARCom o, qualora quest'ultimo non disponesse di locali idonei, presso locali messi a disposizione dal Fornitore, senza oneri aggiuntivi per il Fondo.

I corsi di formazione in modalità webinar dovranno consentire la partecipazione on line direttamente connessi da remoto (casa o sede di lavoro), consentendo altresì modalità interattive tra il relatore e i partecipanti.

Corsi di Formazione in modalità e-learning (Formazione A Distanza – FAD)

I corsi di formazione in modalità e-learning dovranno essere erogati nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'allegato I contenuto del citato "Accordo Stato Regioni" e nei casi possibili indicati nell'Accordo Stato Regioni 07/07/2016.

Sessioni di addestramento

Le sessioni di addestramento erogati dal Fornitore dovranno essere svolti a norma di legge, da docenti qualificati, con adeguate capacità in materia comprovate da curriculum professionale, presso le sedi FonARCom, presso il luogo di lavoro. I gruppi di addestramento non potranno essere composti da un numero di alunni superiore a 10 (a meno di ulteriori specifiche indicazioni anche normative). Ove l'addestramento riguardi lavoratori immigrati, esso avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso di addestramento.

Il Fornitore dovrà redigere, al termine di ciascun percorso di addestramento, un apposito verbale in cui, oltre alla sede e alla data, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti. Qualora dovesse verificarsi, a seguito delle mutate condizioni strutturali e/o impiantistiche e/o organizzative degli ambienti di lavoro, l'esigenza di sottoporre i lavoratori a percorsi di addestramento non ricompresi tra

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Scilla di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
fonarcom.it		06 55301819				C.F. 97402570580			

quelli proposti nel presente paragrafo, per detti percorsi il Fondo avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare il Fornitore.

#### ❖ PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO (PMA)

Il Servizio PMA ha come principale obiettivo quello di assicurare al Fondo le condizioni di igiene e sicurezza della struttura, degli impianti e dei macchinari di tutti i luoghi di lavoro utilizzati come sedi di lavoro.

Strumento fondamentale per il perseguimento di tale obiettivo è il Piano delle Misure di Adeguamento (PMA) che costituisce infatti il documento in cui sono pianificati tutti gli interventi ritenuti necessari a garantire la sicurezza e che riguardano sia gli aspetti strutturali che impiantistici delle sedi di luoghi di lavoro.

Il PMA dovrà essere redatto a cura del Fornitore al fine di permettere al Fondo di conseguire i seguenti obiettivi:

- consentire al Datore di Lavoro di disporre di un programma di realizzazione degli interventi ritenuti necessari, compresi quelli immediatamente realizzabili in particolare nei contesti in cui le risorse finanziarie non rispondono al fabbisogno complessivo;
- permettere al responsabile del luogo di lavoro, laddove non coincida con il Datore di Lavoro, di conoscere in maniera rigorosa e razionale gli adempimenti da porre in atto;
- assicurare al Datore di Lavoro la disponibilità di documentazioni tecnico-economiche sufficientemente dettagliate con cui avanzare le richieste di adempimento all’Autorità competente.

L’attivazione del servizio PMA comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:

- reperimento e catalogazione delle certificazioni;
- redazione/Revisione del PMA;
- aggiornamento del PMA.

Il prospetto seguente sintetizza le attività ed i criteri di remunerazione previsti per il servizio.

Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio PMA con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.

#### Reperimento e catalogazione delle certificazioni

Il Fornitore sarà chiamato ad effettuare una ricognizione sullo stato certificativo/documentale relativo agli impianti, ai macchinari, alle strutture, rilevante ai fini dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si concluderà con la produzione di una Relazione sullo stato certificativo – documentale.

Il sistema documentale/certificativo relativo ad un edificio, ivi inclusi le strutture, gli impianti ed i macchinari in esso contenuti, rappresenta infatti un supporto fondamentale per la costituzione ed il mantenimento di un sistema di prevenzione efficiente.

L’attività di ricognizione dovrà essere svolta dal Fornitore prendendo contatto con gli uffici competenti di FonARCom e incontrando se necessario le funzioni competenti, al fine di richiedere le certificazioni ritenute pertinenti al corretto esercizio dell’attività.

L’attività di acquisizione e catalogazione delle documentazioni/certificazioni dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti sottofasi:

- individuazione di tutte le certificazioni/documentazioni rilevanti in materia di igiene e sicurezza del lavoro pertinenti l’edificio;
- verifica della idoneità delle destinazioni d’uso, anche attraverso la verifica della regolarità della posizione catastale;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- acquisizione delle certificazioni/documentazioni esistenti dalle funzioni competenti del Fondo, con conseguente catalogazione in appositi raccoglitori;
- verifica della completezza e dell'attualità delle certificazioni e/o documentazioni acquisite;
- redazione di una Relazione sullo stato certificativo/documentale per l'edificio.

L'attività di reperimento e classificazione delle certificazioni è inclusa nel Canone.

Qualora dovesse verificarsi, a seguito dell'attività di ricognizione dello stato documentale/certificativo, o a seguito delle mutate condizioni strutturali e/o impiantistiche degli ambienti di lavoro, l'esigenza di implementare e/o produrre ex novo certificazioni e/o documentazioni inerenti all'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Fondo avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare il Fornitore.

### Redazione (o revisione) del PMA

Nel redigere o revisionare il PMA sarà necessario considerare tutti gli interventi di adeguamento e di miglioramento rilevanti ai fini dell'igiene e della sicurezza relativi ad impianti, macchinari, strutture presenti all'interno dei luoghi di lavoro.

Le attività specifiche e i tempi per l'esecuzione delle stesse verranno riportati in documento da consegnare a FonARCom.

La redazione del Piano delle Misure di Adeguamento dovrà tener conto del risultato dell'attività di valutazione dei rischi e delle indicazioni contenute nella specifica sezione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dedicata alle misure di miglioramento, della scala di priorità d'intervento, stabilita in relazione sia alle criticità rilevate in fase di valutazione dei rischi, sia alle responsabilità penali e civili emergenti per il Datore di Lavoro (ovvero dirigenti e/o funzionari preposti).

Il Piano dovrà garantire una rappresentazione omogenea degli interventi, individuati per categorie, in modo da consentire la confrontabilità e l'aggregazione dei dati per eventuali elaborazioni e azioni successive del Fondo, sia di natura economico/finanziaria che organizzativa.

Di seguito sono descritti i contenuti minimi che dovranno essere riportati nel Piano:

- misure di adeguamento non applicate in base a quanto evidenziato nel DVR per adeguamenti delle strutture, degli impianti e dei macchinari. Per le singole misure dovranno essere:
  - ✓ identificata la non conformità riscontrata, classificandola secondo i medesimi criteri utilizzati per la redazione del DVR (categoria, natura, ecc.);
  - ✓ evidenziata e descritta l'esatta correlazione con l'ambiente fisico e/o la fase lavorativa di riferimento;
  - ✓ individuato un indice di priorità basato sul livello di rischio valutato per la specifica non conformità;
  - ✓ riportate note su eventuali riferimenti documentali e/o certificativi (esistenti e/o da predisporre) pertinenti a quanto evidenziato a seguito di una ricognizione sullo stato certificativo/documentale relativo agli impianti, macchinari, strutture, rilevante ai fini dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - ✓ reperimento e catalogazione delle certificazioni;
  - ✓ descritto l'intervento necessario (o la successione di interventi necessari) al ripristino delle condizioni di conformità e, eventualmente, al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza per i lavoratori;
  - ✓ riportati gli esiti della valutazione sull'impatto tecnico, organizzativo e/o funzionale che l'applicazione o non applicazione dell'intervento descritto può avere sull'attività del Fondo;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Scalita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- ✓ verificata l'effettiva possibilità di attuazione dell'adeguamento individuato in relazione alla possibile sussistenza di vincoli architettonici e/o urbanistici, nel rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche;
- ✓ riportata l'indicazione sui tempi di attuazione raccomandati in relazione al livello di rischio della misura di adeguamento indicata;
- ✓ effettuata una stima di massima dell'entità economica dell'adeguamento individuato;
- ✓ verificata la possibilità di applicare eventuali misure alternative quali, ad esempio, misure di tipo organizzativo, anche temporanee;
- ✓ analizzate le politiche manutentive attuate da FonARCom;
- ✓ responsabili all'esecuzione degli interventi di adeguamento previsti (funzione aziendale e/o enti preposti);
- ✓ stima complessiva dell'impegno economico-finanziario necessario all'esecuzione degli interventi;
- ✓ tale stima di massima dovrà essere effettuata e classificata per categoria di intervento;
- ✓ tempi di esecuzione delle misure di adeguamento individuate in relazione all'indice di priorità basato sul livello di rischio (piano delle scadenze) e programmazione delle misure non indifferibili in relazione ai vincoli economici ed organizzativi esistenti;
- ✓ figure preposte al controllo dell'applicazione delle misure di adeguamento;
- ✓ modalità di verifica dei risultati e di attivazione delle necessarie procedure di adeguamento delle documentazioni inerenti all'igiene e la sicurezza (DVR, Piano d'Emergenza, certificazioni e/o documentazioni varie), nonché per l'attivazione delle altre misure rese necessarie dagli adeguamenti effettuati (formazione, informazione, ecc.).

### Aggiornamento del PMA

In relazione ai cambiamenti dovuti alle normali dinamiche evolutive che inevitabilmente caratterizzano ogni ambiente di lavoro, deve essere previsto un costante aggiornamento del PMA.

Le attività di aggiornamento del PMA dovranno essere svolte dal Fornitore a partire dai termini di consegna indicati infra. Tale attività di aggiornamento dovrà evidentemente tener conto, da una parte, della progressiva realizzazione delle misure di adeguamento previste nel piano stesso, dall'altra delle eventuali nuove esigenze che dovessero manifestarsi nel tempo.

In particolare, relativamente alle verifiche di attuazione dei piani e alle modifiche determinate dalla progressiva realizzazione di quanto previsto nel PMA stesso, l'aggiornamento del Piano sarà trimestrale. In particolare, sarà a cura del Fornitore il coordinamento con le funzioni e gli uffici competenti finalizzato a verificare, con la frequenza indicata, l'effettivo adempimento delle misure programmate.

Per quanto attiene agli aggiornamenti da apportare in conseguenza del verificarsi di nuove ed impreviste esigenze di adeguamento, detti aggiornamenti saranno apportati ogniqualvolta dovessero verificarsi tali circostanze, a seguito di apposita richiesta del Fondo che dovrà comunicare al Fornitore il verificarsi dell'evento che richiede l'aggiornamento del PMA. L'attività di aggiornamento riguarda anche la gestione delle scadenze delle certificazioni catalogate. Ogni aggiornamento del PMA dovrà essere accompagnato da una sintetica relazione che illustri, motivandole, le modifiche apportate.

### Termini di esecuzione e consegna

L'elaborazione del Piano delle Misure di Adeguamento con incluse tutte le attività previste tra cui l'effettuazione di eventuali sopralluoghi e incontri con il Committente e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Scalita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 <b>Roma</b>		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 <b>Milano</b>		Via Ruggero Settimo, 55 90139 <b>Palermo</b>			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

potrà avere, pena l'applicazione della specifica penale, una durata superiore a 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l'applicazione della penale di cui al documento contrattuale.

Le attività di aggiornamento del PMA dovranno essere svolte dal Fornitore a partire dai termini di consegna del PMA.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dal Fondo sul frontespizio del documento consegnato.

## 8. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Impresa aggiudicataria si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale.

L'Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e, in particolare, il disposto dell'art. 4, comma 2, lettere a, b e c, nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da svolgersi.

FonARCom è sollevato da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi.

## 9. OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto. Il servizio dovrà essere conforme a quanto riportato nel presente capitolato. Qualora l'aggiudicatario senza giustificati motivi non adempia alle condizioni indicate nel presente capitolato, potrà incorrere nella risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Eventuali spese aggiuntive non concordate con FonARCom rimarranno a carico della ditta aggiudicataria.

Al fine di non creare disservizi all'attività di FonARCom l'aggiudicatario dovrà garantire il suddetto servizio ininterrottamente per tutta la durata del contratto. L'aggiudicatario ha l'obbligo altresì di eseguire il servizio secondo le modalità riportate nel presente capitolato.

In caso di aggiudicazione, l'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo oppure i nominativi dei referenti del servizio.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato. L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			



il personale stesso. Il corrispettivo fissato in sede di offerta deve rimanere invariato per tutta la durata contrattuale.

L'Aggiudicatario comunicherà ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari.

L'Aggiudicatario deve inoltre garantire contatti con FonARCom sempre attivi e funzionanti, quali un numero di telefono fisso e mobile, un numero di fax, un indirizzo di posta elettronica.

L'Aggiudicatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose di FonARCom nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente appalto, anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero di FonARCom da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo.

## 10. PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei trimestrali posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel trimestre di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una tabella riassuntiva delle attività svolte nel trimestre di riferimento.

Entro i 30 giorni successivi al termine del trimestre di cui al precedente capoverso è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il .....» con l'indicazione della data.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del già menzionato certificato entro i successivi 30 giorni favore dell'appaltatore previa emissione di documentazione rendicontativa attestante il servizio reso. I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura, attraverso il canale elettronico, da parte dell'Impresa aggiudicataria dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Fondo provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

FonARCom procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D. Lgs. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa aggiudicataria avrà cura di indicare in fattura.

FonARCom declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

## 11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore con la firma del presente Capitolato Tecnico si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			



## 12. CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## 13. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento dà avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Fondo ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il RUP redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il RUP indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il RUP ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal RUP nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a affinché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata, il RUP procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il RUP, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

#### 14. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il RUP effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni rilasciandone successivamente copia conforme all'esecutore.

#### 15. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.

## 16. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Il RUP propone le modifiche nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per servizi, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
  - ✓ risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
  - ✓ comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
- b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
  - ✓ la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - ✓ la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
  - ✓ all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;

- ✓ nel caso in cui la Stazione Appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- ✓ raggugliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- ✓ quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l'esecutore.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il RUP abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

## 17. SUBAPPALTO

In considerazione della particolare natura delle prestazioni oggetto del presente appalto e dell'esigenza di assicurare il più efficace controllo nella fase di esecuzione, il subappalto è consentito nella misura massima del 40% dell'importo complessivo del contratto, fatta salva la verifica del possesso in capo ai subappaltatori dei requisiti richiesti dalla legge.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende affidare a terzi con la relativa incidenza in termini percentuali. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

## 18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSAZIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

## 19. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa aggiudicataria entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal RUP. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Stazione Appaltante. Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa aggiudicataria per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa aggiudicataria è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante.

## 20. COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa aggiudicataria assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile a FonARCom o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di FonARCom e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, adeguato ai rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto e valido

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

per l'intero servizio affidato. Nel caso si verificano danni che eccedano i massimali assicurati, l'obbligo risarcitorio per il residuo graverà sulla Ditta aggiudicataria.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate da FonARCom ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione Appaltante, per fatto e colpa dell'Impresa aggiudicataria.

## 21. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/08) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

## 22. GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il RUP è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al RUP entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al RUP redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

	<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>		<b>C.F. 97402570580</b>				



- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del RUP;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

### 23. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del RUP, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### 24. RISERVATEZZA

L'Impresa aggiudicataria ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti da FonARCom per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva di FonARCom.

L'Impresa aggiudicataria è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare di FonARCom. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

### 25. PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Omissione e/o violazione di obblighi e scadenze previste nel Capitolato	art. 7 del Capitolato	0,3 per 1000 dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione e/o esecuzione

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

		della prestazione, a decorrere dalla data che verrà indicata da FonARCom
Personale inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella prevista nel Disciplinare di gara	art. 7 del Capitolato	euro 500,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

## 26. GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

<b>Grave errore</b>
cessione del contratto, salvo i casi consentiti dalla legge o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'impresa
dopo l'applicazione di 5 (cinque) penalità, per lo stesso tipo di infrazione nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso che la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto
in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali
mancata nomina o sostituzione del Medico Competente
mancata nomina o sostituzione del RSPP

	<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma	<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano	Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo		
<b>fonarcom.it</b>	<b>06 55301819</b>		<b>C.F. 97402570580</b>		

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

## 27. RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## 28. OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 ed al Codice civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato dalla Stazione Appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

## 29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati dal FonARCom per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa aggiudicataria ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla Stazione Appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- a) di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- b) di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			

- c) di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- d) di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- e) di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

### 30. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa aggiudicataria dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito, telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa aggiudicataria dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il RUP, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio. Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al RUP. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

### 31. CONTROVERSIE

Nel caso di controversie insorte fra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà esperita preliminarmente la via della definizione bonaria della questione.

Nel caso di deferimento della questione al Giudice Ordinario, sarà competente il Foro di Roma.

### 32. NORME GENERALI

Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato, si richiamano le norme in materia di appalti pubblici le disposizioni del Codice civile, in particolare quelle regolanti l'esecuzione e la risoluzione del contratto.

		<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo			
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>				<b>C.F. 97402570580</b>			